Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 luglio 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 166 del 22 luglio 1949:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comitato interministeriale dei prezzi

Prezzo delle specialità medicinali (Provvedimento n. 173 del 31 maggio 1949).

(2330)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 14 giugno 1947
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947
registro Presidenza n. 8, foglio n. 328.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BELLINO Pietro di Antonio e fu Barale Giovanna, nato a Cuneo nel 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Benchè mutilato, partecipava sin dal 9 settembre 1943 al movimento clandestino, organizzando e costituendo le unità partigiane cuneensi alla testa delle quali, in innumerevoli imprese rifulsero le sue doti di animatore e trascinatore di uomini e il suo leggendario valore. Con pochi compagni assaltava un treno militare per liberare un gruppo di partigiani. Per primo si slanciava nello scompartimento dei prigionieri, ma sopraffatto dalla scorta armata, veniva ferito e gettato a terra. Solo, impugnava la pistola e abbatteva uno per uno gli aggressori. Quindi ordinava la ritirata e sanguinante, ritto sulla banchina, ne proteggeva col fuoco lo sganciamento raggiungendo per ultimo il camion entro il quale si abbatteva esausto. Nominato comandante militare partigiano di Cuneo, durante una missione veniva catturato dai tedeschi e trasportato a Piozzo per essere fucilato. Rifiutò di finire la sua vita contro un muro e, impotente nel supremo tentativo di superare il cerchio di ferro che lo stringeva, si slanciava furibondo contro il plotone cadendo da combattente crivellato nel petto da pallottole. Assurto a simbolo della lotta partigiana nel cuneense, due brigate ebbero il suo nome. Magnifica figura di valoroso comandante, esempio luminoso di sublime spirito di sacrificio e di assoluta dedizione alla causa d'Italia. — Cuneo, 9 settembre 1943-5 luglio 1944.

BIANCHI Lidia, nata a Torino nel 1919, partigiana combattente (*alla memoria*). — Nel settembre 1943, accorreva con animo ardente nelle file dei partigiani, trasfondendo nei compagni di lotta il fuoco della sua fede purissima per la difesa del sacro suolo della Patria oppressa. Volontariamente si offriva per guidare in ardita ricognizione attraverso la impervia montagna una pattuglia che, scontratasi con un grosso reparto nemico impegnava dura lotta, cui essa, virilmente impugnando le armi, partecipava con leonino valore, fino ad esaurimento delle munizioni. Insieme ai compagni veniva catturata e sottoposta ad interrogatori e sevizie, che non piegarono la loro fede. Condannati alla fucilazione lei veniva graziata, ma fieramente rifiutava per essere unita ai compagni anche nel supremo sacrificio. Cadde sotto il piombo nemico unendo il suo olocausto alle luminose tradizioni di patriottismo nei secoli fornite dalle donne d'Italia. — Cima Valsolda, settembre 1943-gennaio 1945.

BOSCHIERO Riccardo fu Luigi, nato a Ponte di Brenta (Vicenza) nel 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Convinto assertore di ogni principio di libertà e fiero oppositore di qualsiasi forma di oppressione, impugnava tra i primi le armi contro i nazi-fascisti, rifulgendo per impareggiabile audacia e sereno sprezzo del pericolo. In numerose azioni di sabotaggio ed in vari combattimenti, fu valoroso tra i valorosi, facendo risplendere ovunque la nobile fede che lo animava. Durante un poderoso rastrellamento operato da preponderanti forze tedesche, nel sublime ed eroico intento di proteggere la ritirata delle altre formazioni partigiani volontariamente sostituiva un altro ufficiale partigiano per il comando di un pugno di eroi votati a sicura morte. In più ore di duri e cruenti combattimenti fu mirabile esempio di calma e di eroismo. Sempre presente ove maggiormente infuriava la lotta, fu epico combattente e meraviglioso animatore. Esaurite tutte le munizioni e sopraffatto veniva fatto prigioniero. Rifiuava sdegnosamente la deportazione in Germania, affrontando il plotone di esecuzione con serena fierezza. Cadde sotto il piombo tedesco gridando « Viva l'Italia ». Fulgido esempio di altruismo e di dedizione allá causa della libertà. — Castelmagno (Valgrana) 27 aprile 1944).

DI FERRO Roberto di Aldo e di Sonaglia Tersiglia, nato a Malvicino (Alessandria) nel 1930, partigiano combattente (*alla memoria*). — Primo tra i primi nelle più audaci e rischiose imprese, ardente di fede ed animato dal più puro entusiasmo, appena quattordicenne partecipava alla dura lotta partigiana, emergendo in numerosi fatti d'arme per slancio leonino e per supremo sprezzo del pericolo. Dopo strenuo combattimento contro preponderanti forze nazi-fasciste, in cui ancora una volta rifulse il suo indomito valore, esaurite le munizioni veniva catturato e condotto dinanzi a un giudice tedesco. Benchè schiaffeggiato e minacciato di terribili torture si manteneva fiero e sereno non paventando le barbare atrocità dell'oppressore. Le sue labbra serrate in un tenace e sprezzante silenzio, nulla rivelarono che potesse nuocere ai compagni di fede e alla causa tanto amata. Condannato a morte rispondeva: « Uccidetemi, i miei compagni mi vendicheranno ». La brutale rabbia nemica stroncava la sua giovine esistenza interamente dedicata alla liberazione della Patria. Magnifico esempio di valore e di giovanile virtù. — Pieve di Teco, 28 marzo 1945.

GIURIOLO Antonio fu Pietro e di Arreghini Maria, nato a Arzignano (Vicenza) nel 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Tra i primi ad impugnare le armi contro i nazifascisti con i pochi partigiani della montagna e, successivamente, organizzando vari reparti combattenti, partecipava ad epiche azioni di guerriglia e sabotaggio, distinguendosi per indomito valore e competenza. Nominato comandante di distac-

camento e poi di Brigata partigiana, guidava il reparto in valorosi combattimenti infliggendo al nemico gravissime perdite e catturando prigionieri e ingente bottino di guerra. Alla testa dei suoi uomini contribuiva validamente alla liberazione di largo territorio dell'alta Toscana, rifulgendo per tanto eroismo e capacità di comando, che gli Alleati vollero il suo reparto affiancato alle loro forze di avanguardia, colle quali conquistava arditamente il caposaldo di Monte Belvedere. Durante il combattimento per l'occupazione della piazzaforte di Corone, teneva da solo testa a un contrattacco nemico nel nobile intento di proteggere il trasporto dei feriti. Colpito a morte chiudeva nel bacio della gloria la sua ammirevole vita. Esempio luminoso di eccezionale ardimento e di generoso altruismo. — Corona, 12 dicembre 1944.

PAGLIA Giorgio fu Guido e di Pesenti Maria Teresa, nato a Bergamo nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso ufficiale partigiano durante un violento scontro contro preponderanti forze fasciste, dopo strenua resistenza veniva sopraffatto e catturato con pochi superstiti dei suoi eroici partigiani, ormai stremati di forze e privi di munizioni. Per non esporre i propri compagni alla rappresaglia nemica, neppure tentava la possibilità di fuga offertagli da un audace contrattacco di altri partigiani accorsi per salvarlo. Condannato a morte sdegnosamente rifiutava la grazia della vita concessa a lui solo, perchè figlio di eroico decorato di medaglia d'oro al valor militare e, in un sublime impeto di fraterno amore, dichiarava di voler seguire la sorte dei suoi compagni e chiedeva di essere fucilato per primo. All'atto dell'esecuzione bollava i suoi carnefici con roventi parole e orgogliosamente si dichiarava reo della più nobile delle colpe: di amare la Patria. Fulgido esempio di incomparabile spirito di sacrificio e di altruismo. — Costa Volpino, 21 novembre 1944.

PIANA Mario di Angelo e di Marchielli Angela, nato a Sampierdarena (Genova) nel 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fra i primi ad iniziare la lotta contro il nazi-fascismo divenne subito campione della causa della libertà. Quale staffetta del Comando di una volorosa brigata garibaldina, ponendo in gioco la propria vita, riusciva varie volte a salvare interi reparti partigiani da critiche situazioni. Intrepido animatore di rischiose azioni di pattuglia e autore di temerari atti di valore personale, sorpreso da una pattuglia di nazi-fascisti mentre si recava in pietosa missione a cercare un medico per un compagno gravemente ferito, reagiva ad ogni intimazione ed abbatteva due nemici. Ferito e stremato di forze dopo alterna vicenda della mischia da lui solo sostenuta, cadeva al suolo e riceveva il colpo di grazia dal suo sicario. Ancor vivo veniva raccolta dai compagni arrivati in soccorso. Nuovamente catturato dal nemico che sempre lo ricercava era sottoposto a disumane torture e condannato a morte per fucilazione che affrontò con la serenità dei forti. Miracolosamente si salvava evitando con estremo coraggioso stratagemma, la scarica del plotone nemico. Coperto dal mucchio dei cadaveri sanguinanti, che quasi in un sublime fraterno complesso celarono il suo corpo risparmiandogli il colpo di grazia che il comandante tedesco era già pronto ad infliggergli, ancora una volta evitava la morte. Straziato nelle membra ma con l'animo indomito, trovava la forza di raggiungere il proprio reparto e di farsi ricoverare in un ospedale ove chiedeva ai medici di tenerlo in vita fino al giorno della vittoria che era per sorgere radiosa all'orizzonte arrossato dal sangue di tanti eroi. Fra inaudite sofferenze la morte lo accolse e le sue ultime parole furono di incitamento ai compagni di lotta e di amore per la Patria per cui offriva la vita. — Sestri Levante Santo Stefano in Val d'Aveto, settembre 1943-14 aprile 1945.

RIZZATO Ezio fu Serafino e di Fontana Florinda, nato a Verona nel 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fiero incitatore alla rivolta contro l'oppressore, inquadratosi in una formazione partigiana, partecipava a numerose azioni dando prove continue di valore e di ardimento. Menomato fisicamente in seguito a caduta in un burrone durante l'allestimento a lui affidato di un campo di aviolanci in terreno impervio di montagna, non volle abbandonare la lotta e, alla testa del roprio reparto, partecipava, primo fra i primi, a tutte le azioni dando sublime prove di valore. Durante una potente azione offensiva nemica, avente per obbiettivo la eliminazione della formazione Valdossola, allo scopo di salvare da sicura cattura i partigiani feriti, si impegnava in cruenti scontri. Ferito, veniva fatto prigioniero e non gli furono risparmiate le torture ed i martirî che ridussero il suo corpo una massa di sanguinante e dolorante carne. Trascinato al supplizio prima di esalare lo spirito indomito, attingeva dalla sua ardente passione ancora la forza di scoprirsi il petto e gridare: « Viva l'Italia libera ». — Val Grande Fondotoce, settembre 1943-giugno 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERSANO Wladimiro fu Attilio e fu Manzi Clarice, nato a Lugagnano nel 1906, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nobile figura di partigiano e di combattente, promotore ed animatore dei moti patriottici del Piacentino, condusse più volte i suoi reparti in vittoriosi combattimenti rifulgendo per grande coraggio e sereno sprezzo del pericolo. Di ritorno da un'importante azione di guerra, attaccato da preponderanti forze fasciste, non disdegnò il combattimento. Circondato incitò i compagni con la parola e con l'esempio e, nel generoso ed eroico tentativo di aprirsi un varco nelle forze avversarie e porre in salvo i suoi uomini, in un cruente a corpo a corpo cadde vittima del dovere, dando modo ai suoi partigiani di ripiegare. Mirabile esempio di altruismo e di valore. — Zona Tabiano di Lugagnano, 1944.

CASTIGLIONE Gaetano di Francesco e di Napoli Carmela, nato a Castroreale (Messina) nel 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Entrato subito dopo l'8 settembre a far parte dei primi nuclei partigiani, si distinse sempre, nella battaglia e nella tregua, per leonino coraggio e serena fermezza. Durante un cruente combattimento visto che il grosso della sua brigata stava per essere accerchiato da preponderanti forze tedesche, conscio del pericolo cui andava incontro, serenamente e generosamente rimaneva al suo posto per proteggere lo sganciamento dei compagni in ritirata. Nella dura lotta esaurite tutte le munizioni, armato solamente di un coltello e dell'epico suo valore, in un sublime e meraviglioso slancio, impegnava col nemico un feroce ed accanito corpo a corpo. Ferito e fatto prigioniero, veniva trasportato nel vicino paese ed atrocemente seviziato. Nelle torture le sue labbra si serrarono ed invano i barbari mezzi poterono strappargli il nome e la dislocazione dei compagni. Già morente fu vilmente impiccato nel viale del paese che oggi porta il suo nome glorioso. Fulgido esempio di abnegazione e di eroismo. — Granci, 6 settembre 1944.

GUARALDO Giordano fu Angelo e di Setteride Leonilde, nato a Venezia nel 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane di elevate doti morali, spinto da indomita fede nei migliori destini della Patria oppressa, chiese ed ottenne di far parte delle formazioni partigiane. Accolto nella già numerosa famiglia dei figli della montagna si dimostrò subito coraggioso e temerario combattente. Pervenuto l'ordine di procurare ostaggi per salvare dalla fucilazione tre « Fiamme verdi » cadute nelle mani del nemico, partiva con altri due partigiani per la rischiosa impresa, sorretto dalla certezza di riuscire e dall'amore per i compagni in pericolo. Rimasto in agguato per un'intera notte e non essendo riuscito nel generoso intento, in pieno giorno attaccava volontariamente con sereno sprezzo della vita, un presidio tedesco. Quando ormai la vittoria stava per arridere alle sue armi, in seguito al tradimento di una spia, sopraggiungevano altre forze nemiche e nella breve cruenta lotta che ne seguiva cadeva vittima del dovere. Fulgido esempio di ardimento, di volontà tenace e di altruismo. — Cividale, 3 settembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

ERCOLI Luigi fu Battista e di Bianchi Flaminia, nato a Bienna (Brescia) nel 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Primo tra i primi nell'organizzare reparti partigiani in Valcanonica, offrì il suo debole corpo ed il suo animo fiero al trionfo della causa della libertà. Nei dieci duri mesi che precedettero la sua cattura fu mirabile esempio per tutti, distinguendosi ovunque per spirito di iniziativa e fede incrollabile nella liberazione della Patria. Resasi per lui impossibile l'attività in Valle perchè ricercato, non potendo raggiungere i gruppi in montagna a causa di una infermità permanente, si stabilì a Brescia dove iniziò un lavoro di assidua e costante propaganda, organizzando squadre armate e procurando importantissime notizie al movimento clandestino di resistenza. Arrestato dalle SS. tedesche sottoposto a serrati snervanti interrogatori, tra inenarrabili torture e continue sevizie, non si lasciò mai sfuggire una parola che potesse nuocere ai compagni di fede. Inviato nel campo di concentramento di Mathausen stremato e sfinito esalava la sua nobile esistenza per la liberazione d'Italia. — Val Camonica 1943-1944 Mathausen, 15 gennaio 1945.

(2772)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1949, n. 422.

Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato centrale del lavoro portuale.

Il Comitato è chiamato a dare pareri sui problemi di carattere generale relativi alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento delle merci e di ogni altro materiale nei porti marittimi dello Stato e al trattamento giuridico ed economico del personale addetto a tali operazioni.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 2.

Il Comitato è così composto:

a) il capo del servizio del lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero della difesa-Marina;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

g) un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°;

h) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

i) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

l) un rappresentante degli industriali;

m) un rappresentante dei commercianti;

n) un rappresentante degli armatori;

o) un rappresentante dell'armamento minore;

p) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali.

Il Comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non superiore all'8°.

Possono eventualmente essere chiamate a partecipare ai lavori del Comitato persone particolarmente esperte nella materia e i rappresentanti di enti o associazioni interessate ai problemi posti all'ordine del giorno.

Art. 3.

I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono, alla scadenza, essere confermati.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT — PELLA — LOMBARDO — CORBELLINI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1949, n. 423.

Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — FANFANI — VANONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 136. — FRASCA

Accordo tra l'Italia ed il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli

Le Gouvernement italien et le Gouvernement luxembourgeois, convaincus que le présent Accord est de nature à resserrer davantage les rapports cordiaux entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit au sujet du recrutement de travailleurs agricoles en Italie:

1. Le Gouvernement italien prendra des mesures pour que s'effectue rapidement et dans les conditions les meilleures l'acheminement des travailleurs agricoles jusqu'à une localité à désigner de commun accord, à

proximité de la frontière italo-suisse, où il installera les bureaux destinés à effectuer les opérations définitives d'embauchage en collaboration avec des représentants du Gouvernement luxembourgeois.

De son côté le Gouvernement luxembourgeois veillera à ce que les dispositions du présent Accord soient strictement observées par les employeurs dans l'esprit qui est à sa base.

2. Un contrôle médical de la part d'un collège de médecins italiens et luxembourgeois précédera l'embauchage.

3. La connaissance de la langue française ou allemande est préférée mais non exigée.

4. Chaque embauchage se fait par contrat individuel bilingue, selon un contrat-type joint. Ce contrat se fera en trois exemplaires dont l'un sera remis à l'employeur, un autre au travailleur et le troisième déposé à l'Office National du Travail à Luxembourg. Il sera signé au centre d'accueil visé sub 1.

L'engagement a une durée d'un an.

5. Pour tout engagement devenu définitif les frais de recrutement sont à charge de la ou des parties contractantes luxembourgeoises depuis le départ du centre d'accueil qui est fixé à Milan.

Le Gouvernement luxembourgeois admet le principe que pour les engagements devenus définitifs il versera au Gouvernement italien une indemnité forfaitaire du chef de l'hébergement et de l'examen médical au centre d'accueil. La fixation définitive de cette somme se fera par échange de notes entre les deux Gouvernements.

Les frais de la mission luxembourgeoise restent entièrement à charge du Gouvernement luxembourgeois.

6. Le Gouvernement italien se déclare d'accord avec le rapatriement des travailleurs italiens au cas de fin du contrat.

7. Le Gouvernement luxembourgeois veillera à ce que les employeurs procurent aux travailleurs italiens un logement convenable et une nourriture conforme autant que possible à leurs habitudes alimentaires dans le cadre du rationnement luxembourgeois.

8. Les travailleurs italiens recrutés dans les conditions du présent Accord bénéficieront des salaires payés aux travailleurs luxembourgeois de même qualification professionnelle et de l'ensemble de la législation du travail et de la sécurité sociale applicable dans le Grand-Duché.

9. Le Gouvernement luxembourgeois s'efforcera de trouver la solution la meilleure et la plus rapide possible pour conserver aux ouvriers agricoles italiens les droits en cours de formation dans leur pays d'origine en matière d'assurance-maladie-invalidité et vieillesse et d'allocations familiales.

10. Le Gouvernement italien renseignera au mieux les travailleurs italiens désirant s'embaucher pour le Grand-Duché, notamment en attirant leur attention sur le fait qu'il s'agit d'un travail dans l'agriculture, sur la nécessité pour eux d'être relativement jeunes encore (45 ans maximum), célibataires si possible et en bon état de santé, ainsi que sur les dispositions du contrat-type individuel, le tout selon les renseignements lui fournis par les autorités luxembourgeoises.

11. Les travailleurs italiens peuvent transférer par l'intermédiaire d'une banque agréée des montants ne dépassant pas les 2/3 de leur rémunération nette (y compris les allocations familiales, indemnités sociales, etc.).

12. Le Gouvernement luxembourgeois se déclare d'accord à permettre à deux hommes de confiance, à désigner par la Légation d'Italie à Luxembourg, à s'adjoindre à la Commission de surveillance de la main-d'œuvre agricole en vue de veiller tant à la bonne tenue des travailleurs italiens qu'à leurs intérêts propres.

13. Le Gouvernement italien s'efforcera d'envoyer en plusieurs convois et dans la mesure du possible à partir du 15 avril 1948 jusqu'à un total de 1000 travailleurs italiens agricoles désireux de se rendre dans le Grand-Duché.

14. Le Gouvernement italien délivrera à chaque travailleur agricole un passeport individuel.

Le Consulat du Grand-Duché de Luxembourg à Rome, à l'exclusion de tout autre consulat, recevra les listes des travailleurs agricoles et, après examen, délivrera le visa sur la liste de chaque convoi.

Les convois seront formés à l'endroit décidé de commun accord entre les autorités italiennes et luxembourgeoises. Cet endroit ne pourra être modifié sans accord préalable des deux pays.

15. En cas de résiliation du contrat par la faute de l'employeur, l'Office National du Travail assignera immédiatement au travailleur italien un nouvel emploi dans l'agriculture correspondant à sa qualification professionnelle. L'intéressé conserve ses droits acquis vis-à-vis de l'ancien employeur et reste libre d'accepter le nouvel emploi ou non.

16. Les arrangements complémentaires ou modificatifs dont la nécessité apparaîtrait au cours de l'exécution du présent Accord, feront l'objet d'un échange de notes par la voie diplomatique.

17. Le présent arrangement n'est pas sujet à ratification. Il produira ses effets au moment où chacune des deux Parties l'aura mis en vigueur dans les formes de son droit interne.

En foi de quoi les soussignés, M. Omero FORMENTINI, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie à Luxembourg, et M. Joseph BECH, Ministre des Affaires Etrangères, dûment autorisés par leur Gouvernement respectifs, ont signé le présent arrangement en double original.

Fait à Luxembourg, le 6 avril mil neuf cent quarante-huit.

Omero FORMENTINI
Joseph BECH

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1949, n. 424.

Trasferimento della sede comunale di San Nazzaro Calvi dall'attuale capoluogo alla frazione di Calvi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 6 settembre 1948, con la quale il Consiglio comunale di San Nazzaro Calvi chiede che la sede municipale sia trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione di Calvi;

Visto il parere favorevole manifestato in merito dalla Deputazione provinciale di Benevento in seduta 12 novembre 1948;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede comunale di San Nazzaro Calvi è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione di Calvi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 30. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1949, n. 425.
Prelevazione di L. 11.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1948-49.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 11.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49.

Signor Presidente,

Con il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le vengono disposte talune assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-49, allo scopo di provvedere alle seguenti inderogabili esigenze:

Ministero delle finanze:

Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale dell'Amministrazione finanziaria facente parte della delegazione italiana inviata a Washington per lo studio del sistema tributario federale americano	mil. 8 —
Ministero degli affari esteri:	
Spese per l'invio a Londra di una delegazione economica italiana per partecipare al Congresso per l'Unione Economica Europea, organizzato dal « Movimento Europeo », Sezione economica e sociale	» 3 —
Totale	mil. 11 —

Per le suddette assegnazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e perciò ad esse si fa luogo mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà recata dall'art. 42 della legge di contabilità, approvata con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Il Ministro per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 26 ottobre 1948, n. 1256 e 30 ottobre 1948, nn. 1259 e 1271;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-1949, è autorizzata la prelevazione di L. 11.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 7. — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale del Ministero e delle Intendenze di finanza	L.	8.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 40. — Congressi, conferenze, ecc.	L.	3.000.000
Totale . . .	L.	11.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949, n. 426.
Trasferimento della sede comunale di Malalbergo (Bologna) dall'attuale capoluogo alla frazione di Altedo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 8, in data 14 dicembre 1946, con la quale il Consiglio comunale di Malalbergo (Bologna) ha stabilito di trasferire la sede comunale dell'attuale capoluogo alla frazione di Altedo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Bologna, con deliberazione 6 luglio 1948;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La sede comunale di Malalbergo (Bologna) è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione di Altedo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949.

Passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Chiusa Sclafani (Palermo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, nonchè le relative norme regolamentari, approvato con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 21 ottobre 1947, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Chiusa Sclafani (Palermo);

Vista la deliberazione 24 maggio 1947, del Consiglio comunale di Chiusa Sclafani, approvata il 16 agosto 1947 dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo, con la quale è stato deliberato il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune, ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata il 30 settembre 1947, fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal Prefetto il 2 ottobre stesso anno;

Vista la deliberazione 11 febbraio 1948, del Consiglio comunale di Chiusa Sclafani, vistata il 2 marzo 1948, dal Prefetto di Palermo, con la quale si stabilisce di completare opportunamente il testo dell'art. 5 della citata convenzione 30 settembre 1947;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata l'8 ottobre 1948, fra l'Ente ed il Comune, e resa esecutiva dal Prefetto di Palermo il 17 novembre successivo;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Chiusa Sclafani (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo le due convenzioni stipulate fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Chiusa Sclafani in data 30 settembre 1947 e 8 ottobre 1948.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1949
Registro Lavori pubblici n. 9, *foglio n.* 331.

(2745)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1949.

Modificazioni allo statuto del Consorzio romano fra le cooperative edilizie di produzione e lavoro « Il Cantiere », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, con il quale fu costituito il Consorzio romano fra cooperative edilizie di produzione e lavoro « Il Cantiere », con sede in Roma, e ne fu approvato il suo statuto organico;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei delegati del consorzio predetto in data 26 settembre 1948, con la quale si apportano alcune modificazioni statutarie;

Vista l'istanza in data 4 ottobre stesso anno, con la quale il citato Consorzio ha chiesto l'approvazione delle modifiche stesse;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni apportate allo statuto del Consorzio romano fra cooperative edilizie di produzione e lavoro « Il Cantiere », con sede in Roma, con deliberazione 26 settembre 1948 dell'assemblea dei delegati, il cui testo risulta del seguente tenore:

Art. 5. — Possono far parte del Consorzio tutte le cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 14 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, legalmente costituite e inscritte nel registro prefettizio che diano affidamento circa la loro capacità tecnica e finanziaria. Ogni cooperativa, per il fatto solo della sua partecipazione al Consorzio, risponde di tutte le obbligazioni assunte dallo stesso anche anteriormente alla sua ammissione nei limiti della quota sottoscritta e si obbliga di osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente prese dagli organi consorziali.

Art. 7. — L'ammissione di cui al precedente articolo non è valida finchè gli amministratori del Consorzio non abbiano annotato la relativa deliberazione nel libro dei soci e finchè la cooperativa ammessa non abbia effettuato il versamento di tre decimi della quota sottoscritta.

Art. 8. — Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio che importino la reiezione della domanda di ammissione, la cooperativa può ricorrere al Collegio dei probiviri i quali decideranno come arbitri amichevoli compositori.

Art. 10. — Il recesso ha luogo quando una cooperativa, per le sue condizioni economiche e per l'esiguità del numero dei soci, sia nella impossibilità di continuare nei suoi impegni verso il Consorzio.

Il recesso è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Avverso la reiezione della domanda di recesso è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri.

Art. 12. — L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio a carico di quella cooperativa che:

a) viene meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei riguardi del Consorzio;

b) danneggi gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito e il regolare andamento;

c) non rispetti le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti che verranno compilati e delle deliberazioni e disposizioni emanate dagli organi del Consorzio;

d) non uniformi il proprio funzionamento amministrativo e morale alle disposizioni della legge ed ai principi della cooperazione.

Art. 13. — L'esclusione deve essere notificata per iscritto alla cooperativa interessata la quale può ricorrere entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Le singole cooperative rispondono in proprio verso il Consorzio dei propri soci. Il rimborso delle quote effettivamente versate avrà luogo nei modi previsti dall'art. 2529 del Codice civile.

Per gli affari conclusi dal Consorzio sino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di una cooperativa diviene effettivo, la cooperativa cessante rimane obbligata verso i terzi per due anni dal giorno stesso nei limiti della responsabilità stabilita dal presente statuto in conformità dell'art. 2530 del Codice civile.

Art. 15. — Ogni cooperativa è tenuta a sottoscrivere presso il Consorzio, quale contributo, una quota di lire venticinquemila per ogni cinquantamila lire o frazione del proprio capitale sociale, nonchè una quota di 2500 lire per ogni socio. Le singole cooperative possono sottoscrivere un numero di quote superiore a quello al quale sarebbero tenute applicando le proporzioni sopra indicate. Le frazioni del capitale agli effetti del contributo sono da ritenersi complete.

Art. 16. — Il versamento delle quote sottoscritte deve essere fatto per almeno tre decimi all'atto della sottoscrizione. L'eventuale rimanenza dovrà essere versata a richiesta del Consiglio di amministrazione il quale avrà la facoltà, trascorsi sei mesi dall'ammissione, di trattenerla sulle somme eventualmente dovute alla cooperativa per lavori eseguiti.

Art. 19. — Sono organi del Consorzio:

a) l'assemblea dei delegati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il Collegio dei sindaci;

e) il Collegio dei probiviri.

Art. 22. — Le assemblee dei delegati sono ordinarie e straordinarie. In esse ogni delegato risponde di un solo voto. L'assemblea ordinaria sarà convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per deliberare sul riparto degli utili, per l'elezione delle cariche sociali, per trattare ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria sarà convocata nei casi previsti dalla legge. Le assemblee possono essere convocate dal Consiglio di amministrazione, dal Collegio dei sindaci e su domanda di un quinto della totalità dei delegati delle singole cooperative.

Art. 23. — La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è fatta mediante avviso inviato per lettera raccomandata a mano alle società consorziate, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Il termine per la seconda convocazione non potrà essere a distanza minore di giorni sette dalla prima. Solo in caso di urgenza può essere ridotto a due giorni.

Art. 24. — Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei delegati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso con una presenza di delegati maggiore del Consiglio di amministrazione. Le votazioni si fanno a scrutinio segreto o per alzata di mano e le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti ha prevalenza il voto del presidente. Le votazioni relative alla responsabilità degli organi sociali dovranno farsi con schede a scrutinio segreto.

Art. 27. — Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale tra i delegati. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito di ogni ampio potere per tutti gli atti di gestione, sia ordinari che straordinari del Consorzio, in particolare:

a) stabilisce il contributo delle cooperative verso il Consorzio e le spese di amministrazione;

b) formula i regolamenti che devono poi essere approvati dall'assemblea dei delegati;

c) formula i bilanci e propone il riparto degli utili;

d) delibera dell'assunzione dei lavori e ne assegna l'esecuzione alle cooperative idonee;

e) nomina il direttore amministrativo, i tecnici, gli impiegati del Consorzio e ne fissa i compensi;

f) vigila sull'osservanza degli obblighi imposti al Consorzio dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità amministrative.

Art. 28. — Nel caso in cui le cariche di direttore amministrativo e di tecnici, previste dall'articolo precedente, lettera *e*) siano ricoperte da membri del Consiglio di amministrazione, il compenso loro spettante per tali cariche dovrà essere stabilito con le modalità previste dall'art. 2389 del Codice civile.

Art. 31. — Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda, o ne faccia domanda, un terzo dei consiglieri o su richiesta dei sindaci. La convocazione è fatta come previsto dall'art. 23. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 32. — Ogni triennio l'assemblea generale ordinaria nomina a maggioranza di voti tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi sorvegliano e controllano le operazioni sociali in conformità alle disposizioni del Codice civile e del presente statuto.

I parenti e gli affini degli amministratori in carica non possono essere sindaci. Parimenti ogni triennio la assemblea dei delegati nominerà un Collegio di probiviri composto di tre membri, che decideranno quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni for-

malità, su ogni controversia che dovesse insorgere fra il Consorzio e le cooperative consorziate e fra queste, relativamente ai rapporti sociali.

Art. 34. — Gli utili risultanti dal bilancio annuale, cioè quanto rimane dopo fattane la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno del Consorzio, saranno ripartiti come segue: 30 % al fondo di riserva ordinaria; 50 % al fondo di riserva straordinaria; 5 % quale dividendo da assegnarsi alle cooperative consorziate, in rapporto al capitale effettivamente versato. Gli utili netti residuati saranno ripartiti fra le cooperative consorziate che hanno concorso alla esecuzione dei lavori in ragione delle ore prestate dai relativi soci. Il fondo di riserva è indivisibile durante la vita del Consorzio.

Art. 43. — In caso di scioglimento volontario del Consorzio l'assemblea generale determinerà le condizioni della liquidazione e nominerà i liquidatori.

Nel caso di cessazione del Consorzio l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale effettivamente versato dalle cooperative consorziate, più il dividendo eventualmente maturato, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare l'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 34. — LA MICELA

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1949.

Prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, col quale vengono dettate le norme per la determinazione del prezzo di vendita dei preparati chinacei dello Stato al pubblico e di quello di cessione agli Enti pubblici e privati che ne hanno per legge l'obbligo di somministrarli gratuitamente ai loro dipendenti e beneficiati;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visto il decreto interministeriale del 24 giugno 1948, n. 03/6329, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1948, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 207, che stabilisce — con effetto dal 1° luglio 1948 — i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato;

Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1949, n. 03/13463, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1949, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 44, che stabilisce il prezzo di vendita del prodotto antimalarico denominato «Solfopantochina» sia per la vendita al pubblico che per le Amministrazioni ed Enti pubblici;

Ritenuta la necessità di elevare i prezzi, sia di vendita al pubblico come di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, dei preparati chinacei, per adeguarli agli aumentati costi di produzione;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Con effetto dal 1° luglio 1949 i prezzi di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei preparati chinacei dello Stato, già fissati con i suddetti decreti 24 giugno 1948 e 29 gennaio 1949, vengono abrogati e sostituiti dai seguenti, che s'intendono per chilogrammo di chinacei contenuti nei singoli preparati:

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
Solfato in sale	23.000	—	16.000	—
in 20.000 pillole, condizionate in tubetti di alluminio di 50 pillole	38.000	95	—	—
Solfato e pantochina:				
in 5100 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	28.050	55	22.950	45
in 5100 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	22.950	—
in 5100 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	30.600	60	25.500	50
Bisolfato in sale	—	—	15.000	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	27.500	55	22.500	45
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	18.000	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	30.000	60	25.000	50
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	30.000	30	25.000	25
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	40.000	20	30.000	15
Idroclorato in sale	—	—	21.000	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	24.000	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	32.500	65	27.500	55
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	35.000	35	30.000	30
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	40.000	20	30.000	15

	Prezzi di vendita al pubblico		Prezzi di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche	
	per kg.	per tubetto	per kg.	per tubetto
Bicloridrato in sale	—	—	21.000	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	24.000	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	32.500	65	27.500	55
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	35.000	35	30.000	30
in 20.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	40.000	20	30.000	15
Tannato in 2500 cioccolatini condizionati alla rinfusa .	—	—	24.000	—
in 2500 cioccolatini condizionati in astucci e scatole	35.000	140	27.500	110
Pantochina in sale .	—	—	13.000	—
in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	16.000	—
in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	19.800	30
in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa .	—	—	17.500	—
in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	26.400	40	19.800	30
Preparato sussidiario n. 2:				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	25.000	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	27.500	55
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	27.000	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	30.000	60
Preparato sussidiario n. 3:				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	32.000	—
in 10.000 compresse semplici condizionte in tubetti e scatole	—	—	35.000	35
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	33.000	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	40.000	40
Preparato sussidiario n. 4:				
in 6600 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	19.000	—
in 6600 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	19.800	30
in 6600 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	20.000	—
in 6600 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	23.100	35
Preparato sussidiario n. 5:				
in 5000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	25.500	—
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	27.500	55
in 5000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	26.500	—
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole .	—	—	30.000	60
Preparato sussidiario n. 6:				
in 10.000 compresse semplici condizionate alla rinfusa	—	—	30.000	—
in 10.000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	35.000	35
in 10.000 compresse zuccherate condizionate alla rinfusa	—	—	38.000	—
in 10.000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	—	—	40.000	40
Preparato « Baccelli »:				
in 4000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	—	—	22.000	55
Bicloridrato in fiale:				
2000 fiale da gr. 0,50 in 1 c.c.	90.000	45	80.000	40
1000 fiale da gr. 1 in 2 c.c.	60.000	60	50.000	50
Idroclorato in Etiluretano:				
2000 fiale da gr. 0,50 in gr. 0,50	130.000	65	120.000	60
Solfopantochina:				
in 5000 compresse semplici condizionate in tubetti e scatole	22.500	45	17.500	35
in 5000 compresse zuccherate condizionate in tubetti e scatole	25.000	50	20.000	40

I sopraelencati prezzi sono comprensivi del diritto di monopolio stabilito con decreto interministeriale numero 03/4706 del 12 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 20 settembre 1946.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 137. — EMANUELE

(2827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali di cui è stata negata la registrazione con decreti commissariali in data 22 aprile 1949.

1) *Deltavit*. Laboratorio farmaceutico reggiano di Reggio Emilia.
2) *Iodo Bismuchina*. Laboratorio Bernardini di Roma.
3) *Phenobarbital*. Ditta Sicib di Roma.
4) *Bekis*. Laboratorio farmaceutico Rotta di Torino.
5) *Cholosan*. Industria terapeutica milanese di Milano.
6) *Odontalgico miracoloso*. Tripodi Pasquale di Reggio Emilia.
7) *Corpus Luteum*. Ditta Sicib di Roma.
8) *Whole Ovary*. Ditta Sicib di Roma.
9) *Posterior Pituitary*. Ditta Sicib di Roma.
10) *Fletagen*. Laboratori Astier di Milano.
11) *Fletagex*. Laboratori Astier di Milano.
12) *Firmasi*. Farmaceutici Caproni di Roma.
13) *Betargil*. Istituto Nazionale Prodotti Biochimici.
14) *Interla B/1*. Ditta Tiber di Roma.
15) *Fervit*. Ditta Ramacciotti Lionello di Massa Carrara.
16) *Cisolvit* 100 e 500. Consorzio Sanitario Nazionale di Roma.
17) *Tianvit*. Laboratorio farmaceutico réggiano di Reggio Emilia.
18) *Astringente islandico*. Ditta Ofaer di Roma.
19) *Colluttorio balsamico*. Ditta Ofaer di Roma.
20) *Adifosforo*. Ditta Istituto farmaco dietetico italiano di Firenze.

(2831)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accettazione del Protocollo del 12 novembre 1947 che apporta emendamenti alla Convenzione internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene, firmata a Ginevra il 12 settembre 1923.

Addì 16 giugno 1949 si è proceduto, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, all'accettazione da parte dell'Italia del Protocollo di Lake Success New York del 12 novembre 1947, che apporta emendamenti alla Convenzione internazionale per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene, firmata a Ginevra il 12 settembre 1923.

(2832)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Masio (Alessandria)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 400, compresa nel comune di Masio, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: rio della Fontana;
ad *ovest*: strada comunale della Serra;
a *sud*: rio dell'anitra;
ad *est*: strada provinciale Isola d'Asti-Redabue.

(2717)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castiglione dei Pepoli e Camugnano (Bologna)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, della estensione di ettari 1181, compresa nei comuni di Castiglione dei Pepoli e Camugnano, delimitata dai seguenti confini

a *nord*: strada mulattiera dal torrente Setta alla località Orsarola;
ad *ovest*: torrente Brasimone; mulattiera dal torrente Brasimone alla località Roda; strada provinciale dalla località Roda fino all'incrocio con la mulattiera per l'Orsarola;
a *sud*: torrente Brasimone fino alla località Cavanicce;
ad *est*: strada comunale da Cavanicce all'incrocio con la mulattiera che raggiunge il torrente Setta.

(2721)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Dogliani e Monchiero (Cuneo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 700 circa, compresa nei comuni di Dogliani e Monchiero, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Dogliani-Monchiero; strada provinciale Monchiero-Monforte fino alla frazione Cucchi; lungo il confine comunale Monforte-Monchiero e Dogliani fino alla comunale che da Monforte porta a Dogliani; la comunale stessa che passando per la chiesa di San Luigi scende alla stazione tranviaria di Dogliani per congiungersi con la predetta strada provinciale Dogliani-Monchiero.

(2726)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Grignasco, Piano Sesia e Romagnano Sesia (Novara)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 530, compresa nei comuni di Grignasco, Prato Sesia e Romagnano Sesia, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: dal ponte ferroviario sul Sesia della linea Novara-Varallo seguendo la sponda sinistra del fiume Sesia sino al ponte stradale (ponte Nuovo) all'altezza di Romagnano Sesia;
a *sud*: dal citato ponte Nuovo risalendo la strada provinciale Romagnano-Grignasco sino all'incrocio con la linea ferroviaria Novara-Varallo, e quindi lungo la linea ferroviaria sino al ponte ferroviario sul fiume Sesia.

(2719)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Vergato (Bologna)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, dell'estensione di ettari 688, compresa nel comune di Vergato, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: località Europa proseguendo la scorciatoia Casa-Piretti-Fondazza;
ad *ovest*: località Europa proseguendo la strada Quaderna sino a Stanco di Sotto;
a *sud*: da Stanco di Sotto proseguendo la strada comunale fino a Grizzana;
ad *est*: strada comunale Vergato-Grizzana dalla località Fondazza Casigno per Campiaro e Grizzana.

(2722)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Alfiano Natta, Villadeati e Odalengo Piccolo (Alessandria).

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 647, compresa nei comuni di Alfiano Natta, Villadeati e Odalengo Piccolo, delimitata dai seguenti confini:

a *sud*: strada provinciale Tonco Moncalvo; strada Santo Spirito; strada Cre Alto;

ad *ovest*: strada Birgnano; strada Croce;

a *nord*: rio Vo.

(2718)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Ameno, Bolzano Novarese, Gozzano e San Maurizio d'Opaglio (Novara).

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 950, compresa nei comuni di Ameno, Bolzano Novarese, Gozzano e San Maurizio d'Opaglio, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: sponda del lago d'Orta, a partire dalla frazione Lagna fino alla cascina della Valle, indi seguendo strade campestri fino alla cascina Milanetto, Bosco del Vago ed incrocio della strada campestre di Viganate con il confine comunale di Ameno;

ad *est*: dall'incrocio della strada campestre di Viganate con il confine comunale di Ameno, seguendo il confine stesso fino all'incrocio con il rio Tessere, e per tale rio fino all'altezza della strada per la frazione Barro; da tale frazione seguendo il torrente Agogna fino alla cascina San Martino;

a *sud*: dalla cascina San Martino, seguendo la strada comunale fino all'abitato di Bolzano Novarese, indi strada comunale fino allo stabilimento Bemberg (Gozzano) e dallo stabilimento seguendo la strada provinciale fino all'abitato del comune di San Maurizio Opaglio;

ad *ovest*: dall'abitato del comune di San Maurizio di Opaglio, seguendo la strada comunale fino alla frazione Lagna sul lago d'Orta.

(2720)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Belvedere Langhe (Cuneo)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 100 circa, compresa nel comune di Belvedere Langhe, delimitata dai seguenti confini:

tutto il territorio del comune di Belvedere Langhe situato ad ovest della strada provinciale Murazzano-Belvedere (Chionetti, rio Garino, Schellini, Brilla, strada provinciale).

(2723)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Strevi (Alessandria)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, dell'estensione di ettari 350, compresa nel comune di Strevi, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale della Guardia;

ad *est*: strada comunale San Martino-Strevi;

a *sud*: strada provinciale Strevi-Acqui;

ad *ovest*: strada comunale Ronco-Pineto.

(2725)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Momperone e Montemarzino (Alessandria)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 380, compresa nei comuni di Momperone e Montemarzino, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada Monastero-Groppo Superiore;

a *nord-ovest*: strada Montemarzino-Primarone; rio Serena; strada Corneliano;

ad *est*: strada di Scrimignano;

a *sud*: confine comunale; rio Bellingera; strada dei Ronchi.

(2724)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Giaveno (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 settembre 1947, nella zona di Giaveno (Torino), della estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2730)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Villarfocchiardo (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 settembre 1947, nella zona di Villarfocchiardo (Torino), della estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2731)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montecompatri, Rocca Priora e Monteporzio Catone (Roma).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 novembre 1948, nella zona di Montecompatri, Rocca Priora e Monteporzio Catone (Roma), della estensione di ettari 2945, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(2728)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ivrea (Torino)

La zona di ripopolamento e cattura di Ivrea (Torino), della estensione di ettari 1016 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52, limitatamente ai fondi della estensione di ettari 880 circa, delimitati dai seguenti confini:

strada interpoderale dal ponte di Breda sul Naviglio, in direzione ovest e dalla sua continuazione ideale fino al fiume Dora Baltea; fiume Dora Baltea fino al confine tra i comuni di Ivrea e Vestignè; detto confine fino alla roggia Bianca nei pressi della cascina degli Alberi; roggia Bianca fino alla frazione Tina; roggia dei Cugnoni fino al Naviglio Nuovo nei pressi di Albiano; Naviglio Nuovo e Naviglio di Ivrea fino al ponte di Breda.

(2743)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montanaro (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 agosto 1947, nella zona di Montanaro (Torino), della estensione di ettari 1030 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2733)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi (Bologna).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con decreto Ministeriale 28 luglio 1948, nella zona di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi (Bologna) dell'estensione di ettari 609, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(2716)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Castel di Casio (Bologna)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 luglio 1948, nella zona di Castel di Casio (Bologna), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(2727)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Rivoli e Rosta (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 agosto 1947, nella zona di Rivoli e Rosta (Torino), della estensione di ettari 480 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2732)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Orio Canavese (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 ottobre 1948, nella zona di Orio Canavese (Torino), della estensione di ettari 150 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2742)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo)

La zona di ripopolamento e cattura di Poppi e Ortignano Raggiolo (Arezzo), della estensione di ettari 674, di cui ai decreti Ministeriali 25 luglio 1943 e 31 dicembre 1946, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1952-53.

(2744)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Rivarolo e Feletto (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 agosto 1947, nella zona di Rivarolo e Feletto (Torino), della estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2734)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Avigliana (Torino)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° agosto 1947, nella zona di Avigliana (Torino), della estensione di ettari 90 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1949.

(2735)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Smarrimento di quietanze di deposito provvisorio

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvisa che fu dichiarato lo smarrimento delle seguenti quietanze di deposito provvisorio mod. 123-T:

1) quietanza di deposito provvisorio n. 260 del 24 giugno 1944 di L. 1292, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Como a favore della Società Solvay & C.;

2) quietanza di deposito provvisorio n. 1003/37250 del 29 aprile 1948 di L. 127.700, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Foggia a favore del sig. Del Vecchio Giuseppe.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse le quietanze sopraindicate a presentarle o a farle pervenire subito alla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, Roma.

In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso ne verrà rilasciato il duplicato mod. 128-T ai sensi dell'art. 355 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Roma, addì 12 luglio 1949

Il direttore generale: COVA

(2874)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 1.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170 è stata denunziata la distruzione del certificato nominativo Consolidato 3,50 % (1902) n. 7016 di annue L. 116 intestato al Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania).

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verrà rilasciato un nuovo titolo in sostituzione di quello distrutto.

Roma, addì 11 luglio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 725 — Data: 22 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Solomita Antonio fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 4 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 — Data: 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Riva Rosa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 8 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data: 14 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Bruno Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 28 — Rendita L. 1148.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8870 — Data: 2 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Nardella Ferdinando fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data 30 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo Intestazione: Molinengo Vincenza di G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) al portatore 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data: 4 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Zucca Edoardo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale. portato dalla ricevuta: .... — Data: 15 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Gaudioso Francesco di Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 3 — Capitale L. 17.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 8 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Montera Enrico fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 150,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 Data 25 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Viggiano Adolfo fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3 % (Obbligazioni ferroviarie), nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 16 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Previto Salvatore fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 4 — Capitale L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65990 — Data: 31 luglio 1943. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Girardi Marianna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 466 — Data: 1º febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Giachino Salve fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 8900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 754 — Data: 26 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pagani Giuseppe fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1559 — Data: 27 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Galba Caterina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 3 — Capitale L. 6000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 luglio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2839)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 155

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 21 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,80
Id. 3,50 % 1902	73,10
Id. 3 % lordo	51,60
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	75,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,675
Id. 5 % 1936	96,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 21 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esame a tre posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nella carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, che determina il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 30185/12106/2.20/1/1.3.1 del 30 dicembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°). Il concorso è riservato al personale appartenente ad altri ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, il quale sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche oppure in scienze economiche o marittime conseguito presso l'Istituto superiore navale di Napoli, oppure in scienze coloniali.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritto dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei documenti indicati al successivo art. 3, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale affari generali e personale) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo delle domande i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea ovvero copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzata.

I laureati della sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono esibire un certificato dell'Università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire successivamente il diploma originale o la copia autentica di esso.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

3. Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

4. Stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24 (da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole).

5. Fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

6. - Copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile, salvo quanto stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituto d'istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Occorrendo, la commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del trentesimo giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1 punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione dei detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1949

Il Ministro: SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1949
Registro Marina mercantile n. 11, *foglio n.* 11. — CILLO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie (durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere
(durata massima ore quattro per ogni lingua).

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale (durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 14 aprile 1949

Il Ministro: SARAGAT

(2875)

PREFETTURA DI CATANZARO

Approvazione dei risultati del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visti gli atti relativi al concorso interno, per titoli ed esami, per il posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro, bandito con decreto prefettizio 18 febbraio 1948, n. 56601 San., regolarmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 marzo successivo;

Visto il verbale n. 11 in data 16 novembre 1948, col quale la Commissione giudicatrice del Concorso suddetto, vagliati i risultati delle singole prove secondo i criteri fissati dall'art. 20 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, dichiara la dott.ssa Angiola Mancaruso, unica concorrente, idonea a ricoprire il posto di cui trattasi, avendo la stessa riportato punti complessivi 180 su 200;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I risultati del concorso di cui in premessa sono approvati ad ogni effetto di legge.

Catanzaro, addì 16 dicembre 1948

p. *Il prefetto*: BRANCIA

(2644)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.